



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GOLFO ARANCI

Tel. 0789 563644 – Numero Blu 1530 - Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web: www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

Approvazione del Regolamento di sicurezza e relativo piano degli ormeggi dell'approdo turistico denominato "Darsena di Golfo Aranci".

ORDINANZA N° 03/2024

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTA:** la Determinazione n. 488 prot. uscita n. 5492 del 08.02.2023 della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto *"Comune di Golfo Aranci – Autorizzazione variante alla determinazione n. 3237 del 01.10.2022 relativa alla riorganizzazione dei posti barca all'interno della Darsena di cui alla concessione demaniale n° 458/2010 e ss.mm.ii. – Località Lungomare – Comune di Golfo Aranci. Reg. PV n.4"*;
- VISTA:** la comunicazione via pec del Comune di Golfo Aranci assunta al prot. n° 1281 in data 01.02.2024, con cui viene trasmesso il *"Regolamento per la gestione della Darsena in concessione al Comune di Golfo Aranci"*, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 26.05.2023 e il *"Regolamento di sicurezza della Darsena di Golfo Aranci"*;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 78/2013 datata 20.08.2013 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, di approvazione del *"Regolamento comunale per l'esercizio e l'uso della Darsena – Lungomare del Comune di Golfo Aranci"*;
- RITENUTO:** necessario aggiornare il Regolamento di sicurezza della Darsena di Golfo Aranci e relativo piano degli ormeggi, al fine di poter meglio garantire la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità dell'approdo;
- RITENUTO:** necessario disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito di detto approdo turistico dal punto di vista della sicurezza della navigazione e portuale;
- VISTI** gli articoli 16 – 17 – 30 – 62 – 81 – del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

E' approvato il *"Regolamento di sicurezza della Darsena di Golfo Aranci"* e relativo Piano degli Ormeggi, allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante, che entra in vigore dalla data odierna.

Articolo 2

L'Ordinanza n° 78/2013 datata 20.08.2013 citata in premessa è abrogata.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 (inosservanza di norme sui beni pubblici), dell'art. 1174 (inosservanza di norme di polizia) e/o dall'art. 1231 (inosservanza di norme di Sicurezza della Navigazione) del Codice della Navigazione, ovvero, qualora commesse con l'impiego di unità da diporto, ai sensi dell'art.

53 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii. *“Codice della Nautica da Diporto”*.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione della stessa all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale: www.guardiacostiera.it/golfoaranci.

Golfo Aranci, data dell'apposizione della firma

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giorgio PALMERINI
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELLA DARSENA DI GOLFO ARANCI

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento intende regolamentare le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, di competenza dell'Autorità Marittima, nell'ambito dell'Approdo Turistico denominato "Darsena di Golfo Aranci".
Per quanto attiene alle altre attività svolte nella Darsena, si rimanda alla regolamentazione interna vigente, redatta dal Concessionario.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente legislazione nazionale ed internazionale applicabile in materia.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutto l'Approdo Turistico denominato "Darsena di Golfo Aranci" e dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti della Darsena nonché da chiunque, a qualsiasi titolo, acceda all'approdo turistico ovvero utilizzi ormeggi, banchine, beni, infrastrutture o attrezzature ricadenti nell'ambito del suddetto approdo ovvero presti la propria opera in tale ambito.

Articolo 3

Definizioni

Concessionario: il Comune di Golfo Aranci, titolare della concessione demaniale marittima n. 1814/33852 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 01/10/2012;

Darsena: l'Approdo Turistico denominato "Darsena di Golfo Aranci";

Utente: la persona fisica, giuridica o ente alla quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca (proprietario, Comandante o responsabile dell'unità), nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino l'approdo turistico.

Articolo 4

Responsabile dell'Approdo

1. Il Concessionario provvede alla gestione portuale e a tutte le attività connesse, avvalendosi, per la direzione tecnica della Darsena, di un "Responsabile dell'Approdo".
2. Ferme restando le attribuzioni dell'Autorità Marittima e degli altri organi pubblici competenti, il Responsabile dell'Approdo vigila sul rispetto delle norme di legge in vigore e adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del presente Regolamento.

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

Articolo 5

Accesso e sosta nella Darsena

L'approdo è sempre consentito alle unità da diporto titolari del diritto di ormeggio nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore, al naviglio in genere.

Articolo 6

Posti di ormeggio

1. Le banchine della Darsena consentono l'ormeggio di n° 86 posti barca (comprensivi dei posti barca destinati al transito), per unità navali di dimensioni riportate nel seguente prospetto, corrispondente al Piano degli Ormeggi (**Allegato "A"**), che fa parte integrante del presente Regolamento:

Dimensioni massime delle unità navali in metri (Lunghezza f.t. x Larghezza max.)
Fino a 4,00 x 1,85
Fino a 5,00 x 1,95
Fino a 6,00 x 2,00
Fino a 6,00 x 2,10
Fino a 6,50 x 2,20
Fino a 6,50 x 2,30
Fino a 7,00 x 2,45
Fino a 7,00 x 2,60
Fino a 7,50 x 2,20
Fino a 8,50 x 2,70
Fino a 9,00 x 2,90

2. L'unità ormeggiabile non può in nessun caso eccedere le dimensioni massime sopra indicate oltre la tolleranza dell'1% (uno per cento) in larghezza e del 8% (otto per cento) in lunghezza fino a un massimo di 40 cm.

3. Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'unità (compresa la eventuale delfiniera, plance, pulpito, parabordi, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, ecc.).
4. Alle banchine possono attraccare esclusivamente le unità aventi idoneo pescaggio in relazione al fondale, comunque non superiore a mt. 1,5.
5. Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua unità o riesca ad attraccare un'unità di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio o di pescaggio superiore al massimo previsto, il Concessionario potrà disporre l'immediato allontanamento dell'unità, restando a carico dell'Utente la responsabilità per danni arrecati.
6. A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola unità.
7. Le unità devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo i principi dell'arte marinaresca, utilizzando cavi di idonea dimensione e robustezza, in buono stato di manutenzione, della cui efficienza ed adeguatezza l'Utente è il solo ed unico responsabile in caso di eventuali danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o cedimento degli stessi.
8. Le unità ormeggiate devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, galleggiabilità e di sicurezza, dimostrate da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia e devono essere regolarmente assicurate ai sensi di legge.
9. L'Utente dovrà provvedere al posizionamento di parabordi proporzionati nella dimensione e nel numero.
10. In presenza di situazioni particolari che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione, della Darsena o la pubblica incolumità come, ad esempio, l'imperversare di condizioni meteo marine avverse, il proprietario/utente dell'unità è responsabile del rinforzo degli ormeggi.
11. Le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità devono essere effettuate con modalità adeguate a garantire la sicurezza della navigazione.
12. Prima di assentarsi dall'approdo, in particolare per lunghi periodi, gli utenti devono verificare, sotto la propria responsabilità, l'efficienza e la sicurezza degli ormeggi della propria unità.
13. Tutte le unità che utilizzano l'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.
14. Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, anelli, maniglioni, trappe, ecc.; la manutenzione di tale strutture è a carico del Concessionario.
15. L'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è il solo ed unico responsabile.
16. Il Concessionario potrà comunque sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

17. L'Utente dell'unità all'ormeggio deve assicurare al Concessionario dell'approdo la pronta rintracciabilità telefonica per eventuali situazioni di pericolo.
18. Le unità devono essere ormeggiate in modo tale che in caso di incidente od incendio sia possibile il disormeggio immediato delle stesse al fine di limitare i danni a terzi ed agli arredi/strutture portuali.
19. E' vietato ingombrare gli spazi di accesso e di manovra con qualsiasi sporgenza o accessorio dell'unità che possa arrecare danni a persone o cose.

Articolo 7

Assegnazione del posto di ormeggio

1. L'assegnazione del posto di ormeggio avverrà a seguito di procedure di evidenza pubblica e secondo i requisiti di cui alla regolamentazione interna vigente redatta dal Concessionario.
2. L'Utente non può occupare il posto di ormeggio con natante diverso da quello per cui è stato assegnato, senza la preventiva autorizzazione del Concessionario.
3. Gli Utenti dovranno rigorosamente rispettare le dimensioni (uguali o inferiori) previste dal Piano degli Ormeggi (**Allegato "A"**), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
4. Qualora il Concessionario ritenga opportuno adeguare gli ormeggi alla realtà diportistica del momento, con modifiche o alterazioni sostanziali, lo stesso dovrà richiedere opportuna modificare/variante all'Autorità concedente previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.
5. Il Concessionario, previa comunicazione all'Autorità Marittima o su disposizione della stessa ha la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza o causa di forza maggiore. L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio per le suindicate esigenze.
6. Per motivi di sicurezza, per causa di forza maggiore o condizioni meteo avverse, eventuali unità in avaria o prive di equipaggio potranno essere rimosse a cura del Concessionario su disposizione o autorizzazione dell'Autorità Marittima.
7. Ogni ormeggio viene identificato in luogo con un numero progressivo, cui corrispondono le sue dimensioni, specificate nel predetto Piano degli Ormeggi.

Articolo 8

Posti di ormeggio destinati al transito e agli Utenti con disabilità

1. Nella Darsena di Golfo Aranci, come da normativa vigente, sono previsti tratti di banchina destinati alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio nonché alle unità da diporto condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, come da Piano degli Ormeggi (**Allegato "A"**).
2. In particolare, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero dei posti barca riservati al transito di unità da diporto, a vela o a motore, è determinato nella misura

dell'otto per cento dei posti disponibili, pari a nr. 7 (sette). Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti destinati al transito è stabilito in nr. 3 (tre).

3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero di posti barca riservati al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, è determinato nell'uno per cento dei posti disponibili, pari a nr. 1 (uno). Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti riservato ad unità condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, è stabilito in nr. 2 (due).
4. Il posto di ormeggio riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tal fine, può essere impegnato da altre unità, con esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, dovrà essere immediatamente liberato.
5. L'ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte del Concessionario e/o dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore.
6. Detto ormeggio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Oltre il suddetto orario deve essere corrisposta la prevista tariffa di ormeggio. Durante l'ormeggio nella fascia oraria gratuita, la fornitura del servizio idrico ed elettrico ed ogni altra tipologia di servizio è soggetta al pagamento della tariffa prevista dal Concessionario. L'ormeggio in transito può essere utilizzato continuativamente dalla stessa unità per un periodo massimo di 72 (settantadue) ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza alla navigazione; In caso contrario l'unità dovrà lasciare l'ormeggio.
7. Il diritto al posto di ormeggio in transito si interrompe non appena l'unità si allontana dallo stesso.
8. L'utente che utilizza l'ormeggio al transito è comunque vincolato al rispetto delle regole previste nel presente Regolamento.
9. Le norme sopra indicate valgono anche per le unità eventualmente in avaria.

Articolo 9

Disposizioni per le unità in transito – Formalità di arrivo

1. Tutti gli Utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all'arrivo in porto della unità devono recarsi presso il Concessionario e compilare una "Dichiarazione di Arrivo", su cui verranno riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente nonché le condizioni di ormeggio.
2. L'Utente dovrà altresì mostrare al Concessionario copia dell'assicurazione RC dell'unità.
3. L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi, della veridicità della propria Dichiarazione di Arrivo.

Articolo 10

Identificazione delle unità navali

1. Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal Concessionario.
2. L'Utente deve perciò provvedere affinché il nome o la matricola della propria unità (ove previste) sia chiaramente distinguibile dalla banchina.
3. Ogni unità non identificabile e/o non riconosciuta verrà ritenuta dal Concessionario come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto di ormeggio.

Articolo 11

Assenze dall'ormeggio – Obblighi di comunicazione

1. Tutte le unità in uscita sono tenute a comunicare al Concessionario le assenze superiori alle 24 ore, indicando possibilmente, per motivi di sicurezza, la presumibile durata del viaggio, la destinazione e la data/probabile orario del rientro.
2. L'Utente è tenuto a dare analoga comunicazione quando il rientro giornaliero è previsto in orario notturno.

TITOLO III – NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DEL NAVIGLIO E DEI VEICOLI

Articolo 12

Manovre in porto

1. Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle unità, ed è quindi assolutamente vietato transitare e stazionare in modo da intralciare le manovre delle altre unità e/o impedire l'operatività delle stesse.
2. Le unità in entrata ed in uscita dovranno procedere mantenendo la propria dritta.
3. In applicazione delle norme per prevenire gli abbordi in mare, le unità in uscita dal porto hanno il diritto di precedenza rispetto a quelle in entrata.
4. La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica. La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica si dovrà procedere a remi, salvo diversa espressa autorizzazione del Concessionario o dell'Autorità Marittima.
5. All'interno della Darsena non è altresì consentita la navigazione alle moto d'acqua, windsurf, kitesurf e similari.
6. Fatta eccezione per i casi emergenza, la velocità massima consentita all'interno dell'approdo è di 3 (tre) nodi e comunque tale da non produrre sensibile moto ondoso.
7. E' vietata ogni tipo di evoluzione non connessa con le suddette manovre.
8. L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'approdo e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali, impartite dal Concessionario, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

Articolo 13

Ancoraggio

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore, è vietato dar fondo all'ancora all'interno della Darsena senza l'autorizzazione del Concessionario e davanti l'imboccatura portuale. In caso di autorizzazione del Concessionario, rimane comunque a discrezione di chi dirige la manovra valutare se necessario dar fondo all'ancora per maggiore sicurezza.

Articolo 14

Casi di forza maggiore e di emergenza

1. Il Concessionario si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni o cause di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile del Concessionario medesimo, previa comunicazione agli Utenti interessati.
2. L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto ormeggio per le suindicate esigenze.
3. Eventuali unità in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse dal Concessionario senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.
4. Qualora un'unità affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al porto, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento dopo aver adempiuto alle formalità previste da normativa in materia di inquinamento ambientale marino e dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Concessionario; delle operazioni dovrà essere prontamente informata l'Autorità Marittima.

Articolo 15

Accesso via terra e circolazione dei veicoli

E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di unità, all'interno dell'area portuale, salvo espressamente autorizzato dal Concessionario, e in ogni caso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

TITOLO III – NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

Articolo 16

Prevenzione antincendio e antinquinamento

Tutti gli Utenti della Darsena devono adottare tutte le precauzioni possibili per evitare incendi o inquinamenti in mare, sia di tipo accidentale che volontario, con qualunque sostanza, con particolare riguardo a miscele di idrocarburi, ai residui di sentina ed alle acque sporche, le quali dovranno essere conferite direttamente alle ditte autorizzate. In particolare, gli Utenti sono tenuti a:

- informare immediatamente il Concessionario in caso di accidentali sversamenti di idrocarburi in acqua o sulle banchine e ad adottare prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere o limitare il danno; in ogni caso, dovrà essere effettuata la bonifica della zona interessata nel più breve tempo possibile,

a cura e a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso il Concessionario, ovvero di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate;

- analogamente, in caso di incendio a bordo di un'unità, il personale di bordo dovrà avvertire immediatamente il Concessionario, provvedendo nel contempo ad evacuare le persone a bordo, impiegare i mezzi antincendio di bordo per spegnere o contenere le fiamme e ad allontanare tutti i materiali infiammabili per impedirne o rallentarne la propagazione;
- provvedere all'areazione del vano motore, prima della messa in moto;
- mantenere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo;
- gli estintori di bordo delle unità devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- evitare ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle unità limitrofe o alle installazioni a terra;
- mantenere adeguatamente arieggiati i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido e a verificare che le stesse siano mantenute perfettamente chiuse allorché non in uso e, soprattutto, prima di lasciare l'unità incustodita;
- effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente presso un impianto fisso autorizzato; è assolutamente vietato, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione al Concessionario;
- le unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano, ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le unità di quella categoria;
- ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi.

Articolo 17

Compiti del Concessionario in caso di emergenza

1. In caso di incendio o di inquinamento deve essere immediatamente informato il Concessionario, nella figura del Responsabile dell'Approdo, il quale interviene immediatamente, adottando le misure del caso, ricorrendo ai mezzi antincendio fissi o mobili in dotazione alla struttura ed al personale addestrato al loro impiego, richiedendo e coordinando, ove necessario, l'impiego anche dei mezzi di bordo delle unità presenti nella Darsena.
2. In ogni caso provvede ad informare immediatamente la locale Autorità Marittima ed, in caso di incendio, i Vigili del Fuoco, per le operazioni di competenza.

3. Il Responsabile dell'Approdo può disporre, se del caso, sentita l'Autorità Marittima, il disormeggio e l'allontanamento dell'unità con incendio a bordo o di quelle che si trovino in prossimità.
4. In caso di sversamento di idrocarburi o prodotti inquinanti in acqua o sulla banchina, dovrà essere effettuata la bonifica della zona interessata nel più breve tempo possibile, a cura e a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso il Concessionario, ovvero di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica, la bonifica della zona interessata sarà effettuata dal Concessionario con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione, ovvero mediante ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate, a spese del responsabile.

TITOLO IV – DIVIETI ED OBBLIGHI

Articolo 18 Inquinamenti e molestie

All'interno della Darsena è vietato:

- a) a meno di specifica autorizzazione del Concessionario, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori o altre fonti luminose, sirene o altri sistemi acustici nonché, al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, i sistemi radar di bordo, fatti salvi i seguenti casi:
 - nei casi previsti dalla convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare ratificata e resa esecutiva con Legge 27 dicembre 1977 n.1085;
 - alle unità in manovra;
 - in occasione delle prove di funzionamento dei vari apparati durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.
- b) l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua sia sulle banchine;
- c) l'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare, così come scaricare in mare acque non depurate, sia nere che grigie;
- d) l'abbandono di accumulatori elettrici esausti;
- e) lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed olii;
- f) il lavaggio delle stoviglie in banchina;
- g) ingombrare con oggetti, materiali, tender o altro le banchine; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti e sporcare le banchine;
- h) eseguire lavori di manutenzione a bordo delle unità che comportino disturbo ai vicini di ormeggio o la produzione di agenti che possano inquinare lo specchio acqueo (es: verniciature, sverniciature, lavaggio con solventi chimici o acidi, ecc.);

- i) l'esecuzione di lavori di riparazione delle unità;
- j) l'uso di gas artificiali o fiamme libere;
- k) causare emissioni gassose inquinanti;
- l) qualsiasi attività che possa produrre inquinamento del suolo o del mare;
- m) ogni altra attività o comportamento suscettibili di compromettere la sicurezza delle strutture portuali, l'incolumità delle persone e il decoro dell'approdo.

Articolo 19

Pesca, Balneazione e Attività Sportive

1. La pesca sia professionale che sportiva esercitata con qualsiasi sistema e mezzo nonché quella subacquea è vietata in tutto l'ambito portuale.
2. La balneazione è proibita in tutti gli specchi acquei portuali.
3. Sono altresì vietate le attività sportive di qualsiasi genere, sia in acqua che presso le banchine.

Articolo 20

Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

1. Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.
2. E' fatto assoluto divieto di ormeggio mediante catene bloccate da lucchetti o comunque con qualsivoglia altro accessorio che possa impedire il rapido disormeggio dell'unità in caso di emergenza.
3. All'interno della Darsena e nelle vicinanze dell'approdo è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e di soccorso.
4. Per ogni unità o Utente che, non osservando il presente Regolamento di Sicurezza o il Regolamento Interno assuma un comportamento lesivo della sicurezza portuale, il Concessionario potrà richiederne l'allontanamento, anche con l'ausilio dell'Autorità Marittima competente.

Articolo 21

Assicurazione

1. Tutte le unità ormeggiate nella Darsena dovranno essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi.
2. Nel caso di mancanza di idonea polizza assicurativa, il Concessionario potrà negare l'accesso o la permanenza dell'unità all'interno della Darsena.
3. Il Concessionario informerà la locale Autorità Marittima in caso di unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Articolo 22

Ispezioni

1. Il Concessionario potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni.
2. Il Concessionario può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da parte della competente Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.
3. Le unità ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

Articolo 23

Lavori subacquei

Qualsiasi attività da compiersi all'interno dell'approdo e negli specchi acquei di pertinenza, con l'impiego di palombari e/o sommozzatori, è soggetta alla preventiva autorizzazione del Concessionario, che a sua volta la sottoporrà all'attenzione dell'Autorità Marittima competente. I palombari e i sommozzatori in servizio locale autorizzati ad operare nell'ambito dell'approdo, sono esclusivamente quelli iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima.

Articolo 24

Norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa esplicito riferimento e richiamo alle norme del Codice della Navigazione, al Codice della Nautica da diporto e a tutte le disposizioni normative e leggi speciali vigenti in materia.

ALLEGATO A – PIANO DEGLI ORMEGGI

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

PROGETTO DI VARIANTE ALLA DETERMINAZIONE R.A.S.
n. 3237 DEL 04/10/2022 DELLA DARSENA DI GOLFO ARANCI

PROGETTO DI FATTIBILITÀ

TAVOLA N°
3.00

ELABORATO
PLANIMETRIA POSTI BARCA IN PROGETTO

SCALA
1:300

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI
Mandatario: Ing. Massimo Orsini - Capogruppo: Ing. Luigi Garos

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Francesco Chighini

Via Donatella 10 - 07031 Olbia (SS) - Tel. 0789 427071 - email: inggaros@uniroma3.it

REVISIONE n. 01 DEL 02/02/2023

